

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 17 del 21.10.2025

Oggetto: Incremento fondo risorse decentrate ai sensi del D.L. n. 25/2025.

Il sottoscritto Dott. Andreuccetti Marcello, revisore dei conti del Comune di San Gimignano

Visti:

l'art. 14, comma 1-bis, del D. L. n. 25/2025 e s.m.i., che prevede la possibilità di incrementare il fondo risorse decentrate, a decorrere dall'anno 2025 ed in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa (ovvero, di elevata qualificazione), sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;

l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di

previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

Esaminata

- la proposta di delibera che prevede l'incremento del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente ex art 14 co. 1 bis D.L. 25/2025 con risorse aggiuntive **per l'anno 2025 pari ad Euro 45.000,00 e a decorrere dall'anno 2026 per Euro 80.000,00;**
- la Relazione tecnico finanziaria sulla presenza dei presupposti e requisiti necessari per l'attivazione dell'istituto introdotto dal D.L. n. 25/2025;

Osservato che:

si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marcello Andreuccetti

